



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di giovedì quindici del mese di dicembre, alle ore 17,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	ONORATO ALESSANDRO	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA	<i>Vice Sindaco</i>	9	PATANE' EUGENIO	<i>Assessore</i>
3	ALFONSI SABRINA	<i>Assessora</i>	10	PRATELLI CLAUDIA	<i>Assessora</i>
4	CATARCI ANDREA	<i>Assessore</i>	11	SEGNALINI ORNELLA	<i>Assessora</i>
5	FUNARI BARBARA	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO	<i>Assessore</i>
6	GOTOR MIGUEL	<i>Assessore</i>	13	ZEVİ ANDREA TOBIA	<i>Assessore</i>
7	LUCARELLI MONICA	<i>Assessora</i>			

E' presente l'Assessora Segnalini che assume la presidenza dell'Assemblea. Risultano altresì presenti gli Assessori Catarci e Pratelli.

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Funari, Gotor, Lucarelli Patanè e Velocchia.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(*OMISSIS*)

Interviene in modalità telematica l'Assessore Onorato.

Abbandona la seduta in modalità telematica l'Assessore Velocchia.
(*OMISSIS*)

Deliberazione n. 412

Approvazione Linee guida per l'istituzione del Registro Cittadino di Roma Capitale delle Strutture Residenziali - case famiglia e case alloggio - per Donne in difficoltà anche con figli minori, in conformità alla DGR Lazio nr. 124 del 24/03/2015, come modificata dalla DGR Lazio nr. 130 del 27 febbraio 2018.

PREMESSO CHE:

con la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", articoli 6 e 11, vengono introdotti, i "**sistemi di accreditamento**", analogamente al modello/sistema esistente nel settore sanitario, che si configurano come strumenti per la qualificazione dei soggetti potenziali fornitori di servizi sociali in possesso di requisiti e caratteristiche tali da assicurare, lo sviluppo del processo "gestione - effettuazione - erogazione" dei servizi stessi secondo standard qualitativamente significativi;

nella citata legge è stata assegnata alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato con D.M. 21 maggio 2001, n. 308, dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento e ai Comuni le funzioni di rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

per i servizi residenziali e semiresidenziali per le diverse fragilità di utenza, l'**Autorizzazione al funzionamento** costituisce titolo necessario per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali da parte di soggetti privati, mentre l'**Accreditamento**, invece, costituisce titolo necessario per svolgere i servizi socio-assistenziali per conto dell'Ente Pubblico;

l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento e l'Accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali sono due processi sequenziali, non necessariamente conseguenti, ma con finalità distinte;

il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Municipio competente territorialmente, in seguito a istruttoria effettuata da personale esperto dell'Ufficio Tecnico, del Servizio Sociale e dei Servizi della ASL,

sulla base dei requisiti e procedure per l'autorizzazione al funzionamento definite dalla L.R. n. 41/2003 e dalla D.G.R. n. 126/2015;

CONSIDERATO CHE:

la Regione Lazio nella Legge 10 agosto 2016, n. 11 conferma, all'articolo 32, la necessità dell'accREDITamento ai fini della stipula di contratti con il sistema pubblico, definendo nuovamente che i criteri e le modalità per l'accREDITamento presuppongono il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità, rispetto a quelli previsti per la sola autorizzazione;

la stessa Regione, con Deliberazione di Giunta n. 124 del 24/03/2015 e le successive modifiche apportate con DGR n. 130/2018, ha individuato i requisiti per l'accREDITamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nel territorio regionale, ritenendo che l'accREDITamento risulti obbligatorio per le strutture pubbliche, nonché per le strutture private che intendano inserirsi nel sistema pubblico di offerta attraverso l'instaurarsi di appositi rapporti convenzionali con i soggetti pubblici territorialmente competenti ad accogliere utenti inviati dai servizi sociali;

nella già citata deliberazione regionale sono indicati i requisiti di qualità del personale, quelli di qualità organizzativo-gestionali, nonché la valutazione del servizio come macro indicatori da realizzare, al fine dell'accREDITamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali;

la Regione Lazio ha ritenuto, altresì, necessaria l'istituzione dei Registri delle Strutture Accreditate, presso i soggetti pubblici territorialmente competenti, demandando ai medesimi la definizione delle procedure e delle modalità per l'iscrizione ai registri, per il convenzionamento e per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo;

con deliberazione di Giunta Capitolina n. 6 del 17.01.2020 sono stati istituiti i registri cittadini delle Strutture accreditate residenziali e semiresidenziali di Roma Capitale per **Persone con Disabilità**,

Persone Anziane e Persone di Minore Età, in conformità alla DGR Lazio nr.124 del 24/03/2015, come modificata dalla DGR Lazio nr. 130 del 27 febbraio 2018;

il titolo di accreditamento, stante la valenza cittadina del Registro delle strutture accreditate, viene rilasciato dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute, con apposito atto dirigenziale;

occorre procedere all'istituzione del Registro Cittadino delle Strutture Residenziali situate nel territorio di Roma Capitale per l'accoglienza di donne in difficoltà di cui alla Sezione V della D.G.R. 1305 del 2004 e ss.mm.ii..

le strutture socio assistenziali per donne in difficoltà sono previste dalla Sezione V^a della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1305/2004 che definisce le seguenti tipologie di strutture:

V.B.1 Casa-famiglia per donne in difficoltà

V.B.2 Comunità alloggio per donne in difficoltà

RITENUTO CHE:

l'ambito della genitorialità si occupa di offrire protezione e tutela alle madri con figli in condizione di vulnerabilità, in riferimento al L. R. n.11/2016 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui all'art.4 si richiede "tutela dei minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine";

l'Amministrazione, per le specifiche competenze attribuite dalla L. n. 328/2000 capo V, art. 22 comma 4 e delle linee di indirizzo del Piano regolatore sociale, della Legge Regionale n. 38/1996, art. 12, comma 2, lettera b e art. 25, per gli interventi *"al sostegno della famiglia, alla protezione della maternità, all'assistenza e tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva"*, nonché della normativa in tema di tutela dell'infanzia ex L.149/01, promuove e garantisce interventi e prestazioni socio assistenziali in favore di soggetti fragili, nuclei di madri con figli minorenni e soggetti temporaneamente privi di risorse e riferimenti familiari significativi per i quali occorre provvedere in via provvisoria e urgente al collocamento in protezione anche al fine di ridurre l'incidenza di eventi separativi dei bambini dalla propria madre ovvero preservare il più possibile i legami genitoriali;

l'accoglienza dei nuclei monogenitoriali rappresenta un presidio fondamentale per la prevenzione del disagio sociale dei più fragili tra bambini e donne, e, nello stesso tempo, offre la possibilità più efficace di impiego di interventi e percorsi di supporto per la tutela ed il reinserimento nel tessuto sociale del nucleo;

i dati statistici sui provvedimenti di sospensione della potestà genitoriale disposti dall'Autorità Giudiziaria, indicano che i nuclei monogenitoriali sono generalmente i più esposti al rischio di allontanamento di minori, proprio a motivo delle maggiori difficoltà che le madri – soprattutto se sole – si trovano ad affrontare per la propria emancipazione ed inclusione e che è importante quindi, agli enti preposti, individuare circuiti di presa in carico, accoglienza e sostegno verso percorsi di rafforzamento di autonomia e integrazione sociale;

negli anni, l'Amministrazione ha rafforzato il modello di intervento tramite il cosiddetto **"circuito madre-bambino"** in favore di una domanda sociale che è andata via via caratterizzandosi per quantità e specificità di bisogni che richiedono una modalità sistemica ed un approccio multidimensionale;

Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Servizi alla Persona -, in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di Accreditamento, deve dotarsi di un proprio Registro anche per le strutture residenziali per Donne in difficoltà – case famiglia e case alloggio - anche con figli minori, nel rispetto dei requisiti e dei criteri previsti dalla DGR 124/2015 e ss. mm. ii;

l'istituzione di tale registro non era stata prevista nella DGC n.6/2020;

a tale scopo, si ritiene necessario sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina le Linee Guida per l'istituzione del **Registro delle strutture residenziali di Roma Capitale per Donne in difficoltà anche con figli minori**, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VISTO

la Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 267/2000

lo Statuto di Roma Capitale approvato con DAC n. 8/2013;

la Legge Regione Lazio n. 11 del 2016 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999;

La L. R. 41/2003;

la DGR n. 1305/2004;

la DGR 124/2015;

la DGR 130/2018

la D.G.R. n. 528 del 30/07/2021.

Atteso che:

in data 29/11/2022 il Direttore di Direzione Servizi alla Persona ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta. " Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto;

Il Direttore di Direzione

F.to: A.. Di Prinzio

in data 29/11/2022 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute , ha attestato, ai sensi dell'art. 30 c. 1, lett.i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: M. Micheli

in data 30/11/2022, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, in considerazione del fatto che i conseguenti atti necessari ai fini della attuazione delle linee guida di cui alla suddetta PD, saranno predisposti compatibilmente con gli strumenti di programmazione adottati dall'Amministrazione Capitolina".

Il Ragioniere Generale

F.to: M.Iacobucci

Atteso che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art.49, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di istituire, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, presso il Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Servizi alla Persona - il Registro Cittadino di Accreditamento delle Strutture Residenziali situate nel territorio di Roma Capitale per Donne in difficoltà, anche con figli minori: case famiglia, case alloggio, comunità di pronta accoglienza;

di approvare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, le ***“Linee Guida per l'Accreditamento delle strutture residenziali situate nel territorio di Roma Capitale c per donne in difficoltà, anche con figli minori “*** di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

di demandare al Dipartimento Politiche Sociali e Salute, entro 30 giorni, dall'adozione del presente provvedimento, l'elaborazione di specifici modelli di domanda e di documentazione a corredo per la presentazione delle istanze di Accreditamento e l'iscrizione al Registro;

di demandare al Dipartimento Politiche Sociali, entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento, l'istituzione formale, con atto dirigenziale, del "Registro Cittadino delle strutture residenziali situate nel territorio di Roma Capitale, per donne in difficoltà anche con figli minori" dando Pubblico Avviso per la presentazione delle istanze.

**LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI – CASE ALLOGGIO E
CASE FAMIGLIA -
SITUATE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE
PER DONNE IN DIFFICOLTÀ, ANCHE CON FIGLI MINORI**

PREMESSE

Si ritiene utile definire i termini e le finalità dei procedimenti che riguardano tutte le strutture residenziali socio assistenziali.

Preliminarmente e necessariamente solo con l'Autorizzazione al Funzionamento si riconosce l'aderenza ad una serie di requisiti funzionali previsti dalla normativa regionale per i quali la struttura può esercitare il proprio servizio (DGR 126 /2015 ss. mm. ii.)

Con l'Accreditamento, invece, si individuano ulteriori requisiti organizzativi e metodologici che la Pubblica Amministrazione richiede per poter ammettere le strutture nell'ambito del proprio "elenco dei fornitori" (DGR 124/2015 ss. mm. ii.), nonché sulla base della qualità del servizio offerto, delle garanzie di moralità professionale così come specificato nella Delibera ANAC n. 32/2016.

La normativa che definisce e regola il sistema di Accreditamento ha l'obiettivo di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi socio-assistenziali, attraverso un processo che ha inizio con l'accertamento del possesso di specifici requisiti in capo ai soggetti che intendono gestire l'offerta dei servizi stessi.

Lo scopo è quello di "certificare" la qualità delle prestazioni, l'adeguatezza del servizio alla soddisfazione dei bisogni per i quali ci si accredita, la loro persistenza nel tempo e – in una logica dinamica dell'accREDITAMENTO stesso – anche la capacità di modulare la propria offerta rispetto alle istanze della pubblica amministrazione ovvero alle diverse condizioni sociali nelle quali agire.

Per i servizi residenziali socio-assistenziali quindi, l'**autorizzazione al funzionamento** costituisce titolo necessario per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali da parte di soggetti pubblici e privati, anche in assenza di un ricorso a tali servizi da parte dell'ente pubblico.

Il titolo di accreditamento - che può essere rilasciato alle sole strutture ubicate sul territorio di Roma Capitale, stante la valenza cittadina del Registro delle Strutture Accreditate - ha sede naturale di approvazione nell'ambito degli Uffici del Dipartimento Politiche Sociali e Salute.

L'**accreditamento**, invece, costituisce titolo necessario per svolgere i servizi socio-assistenziali per conto dell'Ente pubblico.

➤ **Autorizzazione al funzionamento**

L'**autorizzazione** rappresenta il presupposto necessario e obbligatorio per tutte le strutture pubbliche e private per ottenere il riconoscimento della possibilità di espletare un determinato servizio, attraverso un rapporto di pagamento a prestazione.

Risulta necessaria per la realizzazione di nuove strutture e per la modificazione/adeGUAMENTO di quelle esistenti e per l'esercizio delle attività, costituendo un prerequisito necessario e indispensabile per l'accREDITAMENTO.

Requisiti e procedure per l'autorizzazione al funzionamento sono definiti dalla L. 41/2003 che ne stabilisce i principi generali e dalla D.G.R. Lazio n. 1305/2004 (e ss.mm.ii.) che definisce i requisiti integrativi strutturali, funzionali e organizzativi, quali condizioni di idoneità delle strutture all'erogazione dei servizi nel territorio

regionale, così come dettato dalle vigenti norme in materia di urbanistica, di edilizia, di abbattimento delle barriere architettoniche, di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs n. 106/2009 e ss.mm. e ii. e inoltre nel rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi.

Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento "legittima" una struttura pubblica o privata all'apertura e all'esercizio di una attività.

L'Autorizzazione prevede, da parte dei soggetti competenti territorialmente che rilasciano il provvedimento, la verifica preliminare e periodica della struttura finalizzata ad accertare il possesso e il mantenimento di specifici requisiti previsti dalla vigente normativa.

Il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Municipio competente territorialmente, in seguito a istruttoria effettuata da personale esperto dell'Ufficio Tecnico, del Servizio Sociale e dei Servizi della ASL di competenza.

➤ **Accreditamento**

Il sistema di **Accreditamento**:

- rappresenta lo strumento di regolazione dell'ingresso dei soggetti, già autorizzati al funzionamento, che intendono erogare servizi per conto della Pubblica Amministrazione.
- si configura come atto di natura concessoria, *abilitazione di secondo livello*, che il soggetto pubblico competente per l'ambito territoriale adotta attenendosi a procedure imparziali e a criteri e requisiti di qualità;
- ha lo scopo di garantire qualità dell'assistenza e dei servizi, costituendo un processo in evoluzione di verifica della qualità e di sollecitazione al miglioramento continuo;
- non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali/convenzionali.

Intende perseguire le seguenti finalità:

- a) promuovere lo sviluppo di un sistema che possa offrire ai cittadini fruitori livelli essenziali di assistenza e risposte adeguate alle loro esigenze;
- b) garantire ai cittadini l'esercizio del diritto di scelta, tutela sociale, progetti personalizzati e centralità nel sistema di servizi;
- c) qualificare le organizzazioni che partecipano al sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
- d) individuare organismi idonei ad assumere il ruolo di soggetti attivi nella co-progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi;
- e) sviluppare un sistema di valutazione partecipata e oggettiva dei servizi.

Implica, inoltre, un processo evolutivo verso un sistema di qualità che:

- Individua i requisiti che afferiscono specificatamente all'organizzazione e alla gestione del servizio e delle prestazioni erogate e soprattutto introduce procedure di valutazione della qualità che ne accertino l'effettiva sussistenza.
- Mira a innovare il sistema di relazioni con l'insieme degli Organismi erogatori, attraverso una accurata valutazione dell'offerta dei servizi, promuovendo responsabilità nella gestione delle prestazioni e maggiore qualità e stabilità nella gestione complessiva degli interventi.
- Rappresenta la condizione indispensabile sia per le strutture pubbliche, sia per quelle private che intendono inserirsi nel sistema pubblico di offerta, per instaurare appositi rapporti convenzionali tra l'amministrazione e il soggetto interessato finalizzati all'erogazione delle prestazione/servizi.
- Assicura servizi e strutture socio assistenziali a ciclo residenziale di qualità.

Appare utile una tabella comparativa che indichi la genesi dei 2 processi:

Normatore	Processo di Autorizzazione al funzionamento	Processo di Accreditamento
-----------	---	----------------------------

Stato	<p>Fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, nonché delle comunità di tipo familiare:</p> <p><i>Fonti normative:</i> DPCM 308/2001.</p>	<p>La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali ha introdotto il sistema di accreditamento</p> <p><i>Fonti normative</i> legge 328/2000</p>
Regione	<p>Definisce i criteri per l'autorizzazione all'apertura delle strutture e dei servizi pubblici e privati. La legge regionale recepisce e integra i requisiti minimi nazionali.</p> <p><i>Fonti normative:</i></p> <p>- legge regionale n. 41/2003 e legge 11/2015 (art 31 e art. 69) che integra, non sostituendola la legge 41/03, Quest'ultima si costituisce come legge quadro per l'emanazione di specifici provvedimenti nel quale vengono recepiti e definiti i requisiti minimi nazionali prevedendo l'emanazione di atti contenenti ulteriori requisiti strutturali e organizzativi integrativi (art 11).</p> <p>- DGR 1305/04 e s.m.i. costituisce la summa dei requisiti richiesti per l'autorizzazione all'apertura e funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali che prestano servizi socio-assistenziali. Questo provvedimento è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni.</p>	<p>Definisce i criteri per l'accreditamento delle strutture e dei servizi pubblici e privati. Determina i requisiti di qualità del personale. Organizzativo gestionale e di valutazione del servizio.</p> <p><i>Fonte normativa:</i></p> <p>L.R. 11/2015 (art 32 comma 1 e 4)</p> <p>DGR 24 marzo 2015, n. 124 e s.m.i. "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio."</p>
Comune	<p>Rilascia le autorizzazioni alle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale pubbliche o private. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa regionale.</p>	<p>Istituisce i Registri di Accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche o private</p> <p>Accredita le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche o private.</p> <p>Definisce procedure e modalità per l'iscrizione ai registri delle strutture accreditate, modalità di convenzionamento.</p> <p>Espleta attività di vigilanza e control</p>

Riferimenti Normativi

Per essere autorizzate tutte le strutture residenziali e semi residenziali socio assistenziali, devono possedere i requisiti previsti dalla L.R. n. 41/2003 e i requisiti integrativi autorizzativi strutturali, funzionali ed organizzativi, definiti nella DGR 1305/2004 e ss.mm.ii.

Le regole autorizzative rispondono all'esigenza di stabilire requisiti strutturali ed organizzativi quali condizioni di idoneità delle strutture all'erogazione dei relativi servizi.

§ 1. REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO STRUTTURE RESIDENZIALI PER DONNE IN DIFFICOLTÀ' ANCHE CON FIGLI MINORI

La tutela della genitorialità, ambito nel quale si collocano anche le strutture cosiddette "madri- bambino", si occupa di offrire protezione e tutela alle madri con figli in condizione di vulnerabilità e in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine.

Negli anni, l'Amministrazione ha rafforzato il modello di intervento tramite il cosiddetto "circuito madre-bambino" in favore di una domanda sociale che è andata via via caratterizzandosi per quantità e specificità di bisogni che richiedono una modalità sistemica ed un approccio multidimensionale.

Il contesto sociale della città di Roma e i dati rilevati dalle attività di monitoraggio del circuito madre-bambino hanno evidenziato un numero costantemente crescente di donne con figli minori che vivono in condizione di grave disagio sociale, spesso in situazioni multiproblematiche.

È obiettivo principale dell'Amministrazione capitolina assicurare un efficace sistema di accoglienza nei confronti di nuclei madre-bambino per i quali non è ipotizzabile la permanenza nel contesto familiare di appartenenza o privi di rete e sostegno familiare o che, in ragione delle proprie condizioni di fragilità, sono fortemente esposti a condizioni di abbandono e grave emarginazione. Il succitato sistema è teso ad assicurare una convivenza di tipo familiare/comunitario e, al tempo stesso, a favorire l'autonomia e il re-inserimento sociale del nucleo.

Il circuito delle strutture che accolgono donne in difficoltà con figli minori, (circuito madri – bambino), pertanto, in conformità alla normativa regionale, necessita di essere inserito nel sistema di accreditamento delle strutture socio assistenziali della città di Roma, già avviato con la citata DGC n. 6/2020, in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, con la quale l'Amministrazione capitolina ha provveduto a istituire i Registri Cittadino per l'accreditamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per Persone Anziane, Persone con Disabilità e Persone di Minore Età.

Con le presenti Linee Guida vengono recepiti i requisiti di qualità, di cui alla DGR Lazio 124/2015 e ss.mm.ii., aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal regime autorizzatorio e necessari al fine dell'ottenimento dell'Accreditamento e dell'iscrizione nel *Registro di Roma capitale delle Strutture residenziali per le donne in difficoltà, anche con figli minori*, con riferimento a due delle tre tipologie di struttura di tipo residenziale previste nella DGR 1305/04, Sezione V.

Neilo specifico le presenti linee guida fanno riferimento alla sezione V.B.1 Casa-famiglia per donne in difficoltà, anche con figli minori e alla V.B.2 Comunità alloggio per donne in difficoltà, anche con figli minori.

1.1 TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER DONNE IN DIFFICOLTÀ' ANCHE CON FIGLI MINORI

STRUTTURE RESIDENZIALI PER DONNE IN DIFFICOLTÀ'

Le strutture residenziali oggetto delle presenti linee guida sono denominate in base alla vigente normativa regionale (DGR 126/2015): "**Casa –Famiglia per donne in difficoltà**", "**Comunità Alloggio per donne in difficoltà**".

Le **Case Famiglia** per donne in difficoltà, anche con i figli minori, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della L.R. 41/2003, sono strutture a ciclo residenziale di tipo familiare, destinate ad accogliere utenti donne in situazione di disagio sociale che necessitano del sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o di preparazione al reinserimento sociale. Esse hanno una capacità ricettiva fino ad otto ospiti e nel computo delle ospiti non sono considerati i bambini fino ai tre anni di età.

Le **Comunità Alloggio**, per donne in difficoltà, anche con i figli minori, sono strutture di tipo comunitario a ciclo residenziale, hanno una ricettività da sette fino ad un massimo di venti utenti, dove i minori sono considerati ai fini del totale della ricettività, ad eccezione dei bambini fino ai tre anni di età.

1.2 REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

A. REQUISITI DI QUALITÀ' PER IL PERSONALE

▪ Responsabile

	Requisito	Documentazione a corredo
1.1.1	Responsabile Nome cognome Luogo e data di nascita	Dichiarazione, fotocopia documento di identità
1.1.2	laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico educative, psicologiche o sanitarie); oppure	curriculum (su facsimile predisposto) fotocopia documento di identità
1.1.3	laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie con esperienza adeguatamente documentata di almeno due anni nell'area dell'utenza specifica della struttura; oppure	curriculum (su facsimile predisposto) fotocopia documento di identità
1.1.4	diplomati di scuola secondaria superiore con esperienza adeguatamente documentata di almeno cinque anni nel ruolo specifico del responsabile della struttura o servizio socioassistenziale dedicato a donne in difficoltà	curriculum (su facsimile predisposto) fotocopia documento di identità
1.1.5	impegno a seguire un programma di aggiornamento professionale di almeno 30 ore l'anno nell'area d'utenza specificata della struttura; Nel programma annuale devono essere definite le tematiche di aggiornamento, le tempistiche e la specificazione degli enti o dei docenti formatori.	dichiarazione

▪ Figure Professionali

	Requisito	Documentazione a corredo
1.2.1	Educatore professionale o operatore con formazione nell'area materno-infantile.	curriculum (su facsimile predisposto) fotocopia documento di identità
1.2.2	Il responsabile si impegna a far seguire e a redigere i programmi di aggiornamento di almeno 30 ore/anno con la previsione delle tematiche di aggiornamento, con specifico riferimento alle diverse figure professionali, le tempistiche e la specificazione degli enti o dei docenti formatori, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, in riferimento alla formazione continua.	scheda illustrativa predisposta con dichiarazione di impegno.

B. REQUISITI DI QUALITÀ' ORGANIZZATIVO – GESTIONALI

B.1 Qualità della Struttura

	Requisito	Documentazione a corredo
2.1.1	possesso del codice etico ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 per le case-famiglia, i gruppi appartamento, le comunità alloggio.	Allegare codice etico

B.2 Qualità del lavoro

	Requisito	Documentazione a corredo
2.2.1	programmazione, a cura del responsabile, di riunioni con frequenza almeno mensile con la equipe di operatori.	Modello di cronoprogramma oppure specifica illustrazione su carta dei servizi (allegare)
2.2.2	predisposizione di condizioni lavorative volte a contrastare l'instabilità del rapporto di lavoro e il turnover degli operatori, con particolare cura e attenzione all'aspetto motivazionale.	Sezione specifica all'interno del codice etico
2.2.3	il personale in servizio deve risultare titolare per almeno il 50% di contratti di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro	Dichiarazione del responsabile dell'organismo gestore e copia documento identità dello stesso (con possibilità di riscontro su curriculum di cui ai punti 1.1.2 e 1.2.1)

B.3 Partecipazione degli ospiti

	Requisito	Documentazione a corredo
2.3.1	ridefinizione della carta dei servizi, con particolare riguardo alle regole della vita comunitaria, alle attività e alle iniziative di cui al punto 2.4. della DGR 124/2015 e ss.mm.ii. (Benessere degli ospiti):	Carta dei servizi
2.3.2	predisposizione di modalità e procedure, anche attraverso riunioni periodiche, per consentire agli ospiti e alle loro famiglie di inoltrare al gestore suggerimenti e proposte al fine di migliorare la qualità delle attività delle prestazioni, nonché eventuali reclami. La procedura deve essere adeguatamente pubblicizzata tra gli ospiti e il gestore è tenuto ad adottare misure idonee al fine di tradurre i reclami in azioni correttive e di miglioramento (diritti e doveri dell'utenza, modalità di gestione dei reclami, modalità di controllo della qualità);	dichiarazione illustrativa del responsabile della struttura (compatibilmente con l'età degli ospiti)
2.3.3	disponibilità per gli ospiti di una bacheca dedicata o di altri strumenti idonei a consentire loro di comunicare su temi di comune interesse;	dichiarazione illustrativa del responsabile della struttura (compatibilmente con l'età degli ospiti)

B.4 Benessere degli ospiti

	Requisito	Documentazione a corredo
2.4.1	igiene personale e degli ambienti: riferimento al punto 2.4.1(a della DGR 124/2015 e s.m.i.)	Indicazione sulla Carta dei servizi
2.4.2	benessere fisico, psichico e relazionale: riferimento ai punti 2.4.2 a), d), e), f) della DGR 124/2015 e s.m.i.)	Indicazione sulla Carta dei servizi

C. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

	Requisito	Documentazione a corredo
3.1.1	Il responsabile presenta annualmente ai servizi sociali territorialmente competenti una relazione in cui: a) dichiara il permanere di tutti i requisiti previsti per l'accreditamento; b) illustra con adeguato livello di dettaglio l'attività svolta nel corso dell'anno;	dichiarazione di impegno ad ottemperare entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale dichiarazione, se presentata al Municipio, deve essere trasmessa al Dip. Politiche Sociali
3.1.2	Viene predisposto un Progetto Personalizzato per ogni ospite. L'ospite realizza, semestralmente, una relazione di autovalutazione del percorso intrapreso nel corso della permanenza nella struttura stessa, in considerazione di quanto previsto nel proprio piano personalizzato di assistenza	Il modello del Progetto è redatto dalla Struttura

Le Strutture dovranno, inoltre, essere in possesso della **Carta dei Servizi**, nella quale siano illustrati:

a) Criteri per l'accesso:

- modalità di ammissione e dimissione degli ospiti, fruizione del servizio durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata, etc.

b) Modalità di funzionamento della struttura:

- finalità e caratteristiche della struttura;
- regole della vita comunitaria, con specifico riferimento agli orari dei pasti;
- organizzazione delle attività interne ed esterne, con riferimento alle presenze delle varie figure professionali;
- indicazione dei servizi e delle opportunità presenti nella comunità locale e territoriale;
- modalità di partecipazione dell'ospite all'organizzazione della vita comunitaria.

c) Personale:

- organigramma delle figure professionali previste nella struttura;
- criteri deontologici cui gli operatori devono attenersi.

d) Partecipazione

- partecipazione personale e di rappresentanza continua e costante da parte dell'ospite alla programmazione e alla realizzazione dell'attività svolta, anche attraverso incontri periodici, anche al fine di agevolare la valutazione dei risultati;
- modalità di formazione e di funzionamento della rappresentanza degli ospiti e/o dei familiari, eletta democraticamente tra gli stessi, nelle strutture che accolgono più di quindici utenti opportunamente regolamentate all'interno della struttura;
- scheda di rilevazione da fornire agli ospiti della struttura per esprimere il proprio giudizio sulla qualità del servizio erogato;
- modalità di accesso nelle strutture a singoli, gruppi e formazioni sociali attivi sul territorio (o iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o riconosciuti a livello nazionale), che favoriscono la partecipazione dell'utente alla vita sociale, culturale e ricreativa, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Progetto Personalizzato, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto l'organico previsto;

Una copia della Carta dei servizi deve essere consegnata a ciascun ospite affinché le regole della convivenza interna siano comprese e condivise e posta in un luogo di facile consultazione al fine di permetterne la più ampia diffusione.

Dovrà essere documentata la presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli Enti inviati, nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi.

Le strutture dovranno predisporre un **Progetto Personalizzato** per ogni ospite, individuando gli interventi idonei al superamento delle difficoltà rilevate e condiviso con l'ospite stessa.

§ 2 REGISTRO DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI - CASE FAMIGLIA E CASE ALLOGGIO - SITUATE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE PER DONNE IN DIFFICOLTÀ, ANCHE CON FIGLI MINORI (COSIDDETTO CIRCUITO MADRI-BAMBINO)

Presso il Dipartimento Politiche Sociali e salute – Direzione Servizi alla Persona, è istituito il Registro di Accreditamento delle strutture residenziali per donne in difficoltà, anche con figli minori, parimenti agli altri registri di Accreditamento, di cui alla deliberazione Giunta Capitolina n. 6/2020.

Detto Registro include le Case Famiglia e le case Alloggio.

La normativa regionale demanda ai soggetti pubblici territorialmente competenti la definizione delle procedure e delle modalità per l'iscrizione ai registri delle strutture accreditate, le modalità di convenzionamento e l'espletamento dell'attività di vigilanza.

Così come configurato dalle norme regionali, assume particolare rilevanza il **carattere territoriale del sistema di accreditamento**, in termini di accesso, di gestione e di monitoraggio nonché di valutazione delle istanze di accesso al registro delle strutture accreditate collocate in ambito territoriale, funzioni attribuite ai soggetti pubblici territorialmente competenti.

Nel rispetto della competenza territoriale dell'iscrizione e della gestione dei registri delle strutture accreditate, la Direzione Servizi alla persona, che gestisce i Registri di Accreditamento di Roma Capitale per le Strutture residenziali per Donne in difficoltà, anche con figli minori, non potrà accogliere istanze di strutture collocate fuori del territorio di Roma Capitale.

Il registro deve contenere i seguenti dati:

- a) ambito territoriale di riferimento;
- b) denominazione della struttura;
- c) anagrafica struttura (sede, legale rappresentante, recapiti);
- d) tipologia servizio – casa famiglia – casa alloggio
- e) capacità ricettiva massima comunque nei limiti indicati dalla normativa vigente;
- f) anagrafica soggetto gestore (cod. fisc./partita IVA);
- g) estremi provvedimento di autorizzazione al funzionamento;
- h) estremi atto dirigenziale di accreditamento

2.1 COMPETENZE DI ROMA CAPITALE

▪ Autorizzazione al funzionamento:

Roma Capitale, ha compiti **autorizzativi** delle strutture insistenti sul territorio capitolino: ai municipi è attribuita la competenza al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali, presenti nel proprio ambito territoriale.

I Municipi hanno, inoltre, compiti di:

- **Vigilanza e controllo:** che consiste nell'accertamento del mantenimento dei requisiti di autorizzazione relativi alla struttura, all'organizzazione, alla gestione del personale, etc..

▪ **Accreditamento:**

Il Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Servizi alla persona gestisce il registro di Accreditamento e ha compiti di valutazione dell'accesso, di aggiornamento e di verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione

§3 GESTIONE DEL REGISTRO

Il Registro di Accreditamento è unico per l'intero territorio cittadino, è **aperto**, in quanto gli Organismi operanti nel settore possono presentare istanza per l'accREDITamento in qualsiasi momento, senza limiti temporali e l'Amministrazione si riserva un periodo di 90 giorni per concludere il procedimento di AccREDITamento.

Per la valutazione delle istanze verrà istituito un apposito Tavolo di Lavoro Permanente, all'interno della Direzione Servizi alla Persona, formato da quattro tecnici di servizio sociale, un funzionario amministrativo e un segretario verbalizzante.

Gli esiti delle valutazioni delle istanze verranno consegnati al Direttore di Direzione che, con proprio atto dirigenziale, formalizzerà l'iscrizione al registro per gli aventi titolo, dandone comunicazione agli interessati e ai municipi, per opportuna conoscenza delle strutture accreditate sul territorio capitolino dove poter inserire i nuclei monoparentali in difficoltà.

Il Tavolo di lavoro si riunisce ogni tre mesi per la valutazione delle istanze pervenute nel periodo precedente.

Nel corso dell'attività valutativa, il Tavolo di Lavoro può chiedere integrazioni documentali, chiarimenti e ulteriori informazioni utili ai fini dell'accREDITamento.

In caso di assenza dei requisiti necessari all'AccREDITamento e/o di gravi carenze nella documentazione presentata, non si procede all'iscrizione al Registro. A fronte della mancata iscrizione al Registro - una volta sanate le criticità rilevate - potrà essere presentata una nuova istanza in virtù della caratteristica "aperta" del registro.

Il Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Servizi alla persona procede, con cadenza trimestrale, salvo diverse necessità valutate dal Direttore di Direzione, all'aggiornamento del Registro Cittadino di AccREDITamento con le eventuali modifiche e/o integrazioni.

Qualora i Municipi, nel corso delle proprie funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, accertino l'inosservanza delle prescrizioni normative o l'insussistenza/perdita dei requisiti inerenti il funzionamento, nonché dei requisiti specifici di qualità, devono darne tempestiva comunicazione al Dipartimento, per l'adozione dei provvedimenti necessari.

La revoca dell'autorizzazione al funzionamento di una struttura, da parte del Municipio competente, comporta automaticamente la cancellazione della stessa dal Registro Cittadino di AccREDITamento.

L'inserimento nel Registro Cittadino dell'AccREDITamento non obbliga l'Amministrazione alla stipula di una Convenzione con il soggetto accreditato, ma rappresenta un requisito necessario per l'eventuale affidamento in convenzione per l'erogazione dei servizi residenziali a favore delle donne in difficoltà, anche con figli minori.

I Municipi di Roma Capitale possono stipulare convenzioni anche con strutture residenziali per Donne in difficoltà anche con figli minori insistenti sul territorio regionale, purché regolarmente iscritte nei Registri di AccREDITamento istituiti dai soggetti competenti territorialmente.

L'accREDITamento ottenuto dalle strutture presso un comune della Regione Lazio può essere considerato valido anche per Roma Capitale, fatta salva la coerenza dei criteri di autorizzazione al funzionamento e dei requisiti di

qualità richiesti per l'accreditamento con quelli di Roma Capitale e la possibilità di richiedere eventuale e specifica integrazione della documentazione.

Non sono previste graduatorie tra gli Organismi accreditati. Il Registro è redatto seguendo l'ordine alfabetico.

Per la definizione delle singole rette, in rapporto ai singoli ospiti, si fa riferimento alla L. 328/2000, art. 8 (Funzioni della Regione) comma 3, lettera n) che dispone la "determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati" e alla D.G.R. n.528 del 30.07.2021 che, in particolare, individua i parametri di riferimento e la tariffa minima, esclusivamente per le case famiglia (V B.1).

§ 4 SOGGETTI RICHIEDENTI L'ACCREDITAMENTO

La domanda di Accredimento può essere presentata dal Legale Rappresentante della struttura residenziale (case famiglia, case alloggio)

Non è consentito agli organismi aderenti a un Consorzio richiedere a titolo individuale l'iscrizione al Registro, qualora il Consorzio sia già iscritto oppure abbia precedentemente richiesto l'iscrizione.

La giurisprudenza esclude ogni automatismo nell'estensione del rapporto di accreditamento (anche in caso di successione tra enti), dovendosi sempre accertare i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa vigente (cfr. Cons.St.,sez IV, 8 marzo 2001, n.1349).

§ 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accreditamento deve essere presentata dal Legale Rappresentante della Struttura, che risponde della corretta gestione del servizio di residenzialità e che deve attestare il possesso dei requisiti soggettivi previsti.

La domanda deve essere presentata tramite specifico modello adottato con atto dirigenziale dal Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute.

Oltre alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Elenco del personale operante presso il servizio, alla data di compilazione della scheda tecnica completo di informazioni relative al ruolo ricoperto, tipo di contratto di lavoro, alla durata del rapporto di lavoro e alle ore settimanali di servizio, all'esperienza professionale in mesi, titolo di studio.
2. Copia della carta d'identità del legale rappresentante;
3. Attestazione del titolo di legittimazione del legale rappresentante dell'Ente nonché del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa (ivi compresi quelli di onorabilità);
4. Attestazione inerente i dati relativi al proprietario dell'immobile e il titolo di godimento dell'immobile in cui ha sede l'unità di offerta da parte del soggetto gestore (se diverso dal proprietario) dal quale risulti la disponibilità dell'immobile ai fini dell'esercizio dell'unità di offerta per la quale si chiede l'accreditamento;
5. Organigramma dell'Ente gestore;
6. Documento Unico di Regolarità Contributiva (Autocertificazione).
7. Dichiarazione relativa al rispetto della normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
8. Carta dei Servizi, debitamente datata, esposta, a disposizione del pubblico, pubblicata sul sito web (se esistente) dell'unità d'offerta, che deve esplicitare con chiarezza le seguenti informazioni:
 - a) tipologia di utenza accolta;
 - b) descrizione dell'unità d'offerta con l'indicazione dei posti abilitati all'esercizio;

c) le modalità di erogazione delle prestazioni e la descrizione delle attività previste, riferite alla specifica tipologia di unità d'offerta;

d) la raggiungibilità della struttura con i mezzi di trasporto;

e) i tempi di gestione delle segnalazioni e dei reclami, le indicazioni in caso di dimissioni, trasferimento ad altra struttura;

f) gli strumenti, le modalità e i tempi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

9. Documentazione del programma di aggiornamento e formazione del personale.

10. Documenti ritenuti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento richiesti.

Il possesso dei requisiti di accreditamento può essere dimostrato tramite idonea documentazione allegata all'istanza o tramite autocertificazione ai sensi di legge.

Presentazione della domanda

L'istanza di accreditamento va presentata in busta chiusa al Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Servizi alla Persona, tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo, con l'indicazione a retro della organizzazione mittente, e recante ad oggetto "Istanza di accreditamento per la struttura residenziale per....., sita in via"

La richiesta di accreditamento può anche essere presentata per posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it

§ 6 PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO

- a. Le strutture residenziali autorizzate ai sensi della vigente normativa, possono essere accreditate su richiesta dall'Amministrazione capitolina, con le modalità ed i limiti previsti dalle presenti Linee Guida.
- b. L'Amministrazione si attiene, nelle procedure di accreditamento, ai requisiti di qualità previsti dalla vigente normativa e riportati nelle presenti Linee Guida.
- c. L'Amministrazione definisce la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di accreditamento, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti.
- d. La domanda di accreditamento, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti, può essere presentata in qualsiasi momento.
- e. Il Tavolo di Lavoro Permanente per la verifica della documentazione, si riunirà ogni tre mesi per esaminare le istanze pervenute nel periodo. L'iscrizione o il diniego all'accREDITAMENTO è disposto con apposita determinazione Dirigenziale. Il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute procederà, con cadenza semestrale, all'aggiornamento del Registro Cittadino con eventuali modifiche o integrazioni.
- f. Ogni anno dalla data del rilascio dell'AccREDITAMENTO e dall'iscrizione al registro, il legale rappresentante della struttura dovrà presentare apposita autodichiarazione ai sensi di legge, attestante il mantenimento dei requisiti previsti per l'AccREDITAMENTO, fatte salve le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo da parte dei Municipi.
- g. L'Amministrazione capitolina, verifica periodicamente la permanenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO e, se accerta situazioni di non conformità, a seconda della gravità delle

disfunzioni riscontrate e previa formale diffida, sospende l'organismo con prescrizioni o adotta il provvedimento di revoca dall'accreditamento.

- h. La revoca dell'accreditamento comporta l'automatica risoluzione dell'eventuale rapporto contrattuale in essere.

§ 7 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. La cancellazione dal Registro è disposta:

- a) per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- b) per gravi e accertate inadempienze relative al servizio reso, formalmente comunicate dal municipio di riferimento;
- d) su richiesta motivata del Legale Rappresentante.

La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale.

La cancellazione disposta su iniziativa dell'Amministrazione verrà comunicata alla struttura, ai Municipi di Roma Capitale e alla Regione Lazio.

§ 8 NORME TRANSITORIE

Il Dipartimento Politiche Sociali, entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento:

- istituisce con atto dirigenziale il Registro di Accreditamento di Roma Capitale delle strutture Residenziali per donne in difficoltà, anche con figli minori, ai sensi della D.G.R. 124/2015 e ss.mm.ii;
- approva e pubblica un Avviso Pubblico per informare dell'istituzione del Registro e per avviare la ricezione delle istanze di Accreditamento da parte delle strutture interessate. **Non è prevista alcuna scadenza per la presentazione delle istanze, che potranno essere presentate in qualsiasi momento;**
- elabora e approva, con atto dirigenziale, specifico modello di domanda per la presentazione delle istanze di Accreditamento e l'iscrizione al Registro Cittadino.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suesesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE

O. Segnalini

IL SEGRETARIO GENERALE

P.P. Mileti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 24 dicembre 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 gennaio 2023.

Lì, 23 dicembre 2022

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani